Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO

Seduta del 29/01/2020

FATTI

Parte ricorrente ha stipulato un contratto di finanziamento con cessione del quinto con l'intermediario in data 9 gennaio 2012.
Il ricorrente ha estinto il finanziamento ad aprile 2016, in corrispondenza della rata n. 48 di 120.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 07/11/2018, parte ricorrente si è rivolta all'Abf lamentando innanzitutto la presenza della medesima attività nelle diverse voci che caratterizzano il modello contrattuale in esame, con la conseguente opacità delle clausole contrattuali.
In relazione a ciò, chiede:
in via principale:
- il rimborso dell'importo complessivo delle spese di istruttoria, pari ad € 200,00, atteso che l'attività istruttoria è presente anche in altre voci;
- la restituzione delle quote non maturate a valere sulle altre commissioni e oneri assicurativi a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, al netto dei rimborsi già riconosciuti.
In via subordinata
In caso di mancato accoglimento della richiesta, avanzata in via principale, di rimborso integrale delle spese di istruttoria, chiede che le stesse siano rimborsate secondo il metodo pro rata, unitamente alle altre commissioni ed oneri assicurativi non maturati, al netto dei rimborsi già riconosciuti.

Parte ricorrente chiede il pagamento degli interessi legali sulle somme riconosciute, calcolati dalla data dell'estinzione anticipata al saldo.
In ordine all'asserita mancanza di trasparenza del contratto, afferma che il contratto sottoscritto dalle parti rispetta i requisiti di trasparenza previsti dalla normativa vigente. In particolare, precisa che il documento SECCI, che costituisce il frontespizio del contratto, riporta la descrizione dettagliata di tutti i costi con le attività che gli stessi remunerano e la loro suddivisione tra costi *recurring* e costi *up front*. Inoltre, le singole voci di costo sono descritte dettagliatamente nella sezione Informazioni Aggiuntive Note Esplicative Costi Connessi, che fornisce una chiara ed esaustiva illustrazione delle attività cui ogni spesa si riferisce.
Precisa, al riguardo, che nella sezione sopra citata, rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione *pro quota*, le Commissioni della mandataria, le Commissioni dell'intermediario del credito, le Spese di Istruttoria, le Imposte e tasse. Tali oneri sono strettamente connessi alle attività poste in essere nella fase di instaurazione della pratica di finanziamento, che si esauriscono con l'erogazione del capitale.
L'intermediario precisa che, tra i costi soggetti a maturazione nel tempo, rientrano: le Commissioni della mandataria e le Commissioni dell'intermediario del credito per la gestione pratica, le Commissioni della mandataria per la gestione interna rischio creditizio, il Costo del servizio dell'Ente Previdenziale e il costo invio comunicazioni periodiche.
L'intermediario resistente, già in risposta al reclamo, ha precisato che di aver rimborsato alla ricorrente l'importo di € 186,38 mediante assegno del 06/10/2016, per oneri assicurativi non maturati.
Detto rimborso è stato considerato dalla ricorrente, la quale lo ha portato in diminuzione dall'importo richiesto.
In sede di controdeduzioni ha dato atto di aver rimborsato, mediante assegno allegato in copia, l'importo di € 145,31 che comprende:

1) € 120,00 pari alle spese di istruttoria pro quota
2) € 5,31 pari alla parte residua del premio vita (tale importo si aggiunge a quello di € 186,38 già rimborsato con assegno del 06/10/2016),
3) € 20,00 per le spese di presentazione del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.
1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr*., ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
3. Ciò detto il Collegio: letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritine che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto:

4. L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria, compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

5. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

6. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

7. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risoluto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

8. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

9. Nel caso di specie il Collegio rileva come, con riferimento alle commissioni previste dal contratto, il ricorrente eccepisca l'opacità delle clausole contrattuali osservando, in particolare, come le attività istruttorie e quelle relative agli adempimenti ai fini antiriciclaggio siano remunerate da diverse voci di costo indicate nel contratto. Sulla questione, il Collegio rileva che, in base al costante orientamento dei Collegi, la conseguenza della scarsa trasparenza delle clausole contrattuali non è la loro nullità, bensì quella del rimborso *pro quota*, cioè col criterio sopra ricordato, degli oneri dalle stesse previsti (Cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 10707/2017).

10. Per tali motivi il Collegio ritiene che si debba fare applicazione delle indicazioni che il Collegio di Roma ha fornito nella riunione del 16.1.2020, tenuto conto anche della

decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. (Cfr. Collegio di Roma dec. n. 1717/2020), secondo quanto previsto nella tabella che segue.

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
Commissioni mandataria (A)				2.881,53	1.728,92	1.116,72	612,20
Commissioni intermediario del credito (B)				1.171,97	703,18		703,18
spese istruttorie				200,00	120,00	120,00	0,00
Commissioni mandataria per gestione (F)				430,08	258,05		258,05
Commissione intermediario credito per la gestione (G)				1.430,02	858,01		858,01
Commissioni mandataria per gestione interna del rischio creditizio (H)				537,60	322,56	322,56	0,00
Oneri assicurativi - rischio vita (premio netto)				289,50	173,70	191,69	-17,99
Totale							2.413,45

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, (€ 2.636,75) perché:

- il ricorrente quantifica gli oneri assicurativi sul lordo anziché sul netto e dal suo canto, anche l'intermediario restituisce gli oneri assicurativi calcolandoli sul premio lordo, da ciò deriva il risultato negativo della tabella: (-17,99)
- il ricorrente chiede l'integrale restituzione delle commissioni d'istruttoria, anziché il *pro quota*, e non tiene conto del rimborso effettuato dall'intermediario con assegno del 19/03/2019.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2413,45, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA